I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1065/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che fissa per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 ottobre 1978 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita a norma del regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5) ;

considerando che occorre adottare come qualità tipo la classe e le categorie di peso più rappresentative della produzione comunitaria ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri induce a fissare il prezzo di base ad un livello superiore a quello adottato per il periodo precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato, per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 ottobre 1978, a 120,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

La qualità tipo è la qualità delle carcasse di suino della classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui al regolamento (CEE) n. 2760/75, escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag.15.
(5) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 10.